



SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI PER LA COPERTURA DI SEDI DI CIRCOLI DI COORDINAMENTO VACANTI, RISERVATA A PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DA ALMENO DUE ANNI E IN POSSESSO DI IDONEO DIPLOMA DI LAUREA.

Nel rispetto della disciplina recata dall’articolo 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è indetto un avviso di selezione per titoli e colloquio rivolto a personale insegnante della scuola dell’infanzia provinciale assunto a tempo indeterminato da almeno due anni in possesso di diploma di laurea in una delle discipline indicate al successivo punto 1 per la formazione della graduatoria per l’affidamento temporaneo di mansioni superiori per la copertura di sedi di circoli di coordinamento vacanti.

1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Può presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale interessato in possesso dei seguenti requisiti:

- **in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni** nella qualifica di insegnante della scuola dell’infanzia provinciale. Sono utili ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio i periodi di assenza comunque riconosciuti ai fini economico-giuridici ed anche quelli non riconosciuti ai medesimi fini se contenuti entro i trenta giorni continuativi per ogni periodo di assenza;
- **di uno dei seguenti diplomi di laurea: diploma di laurea valido per l’accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico oppure diplomi di laurea in pedagogia, psicologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria o titoli di studio riconosciuti equivalenti o equipollenti.**

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso ovvero al **16 ottobre 2017**.

Per il computo dell’anzianità di servizio viene considerato l’anno intero pari a 365 giorni e il mese pari a 30 giorni. Le frazioni d’anno vengono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di 30 giorni o frazioni superiori o uguali a 15 giorni. Per l’ammissione alla selezione è necessario non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

L’anzianità di servizio maturata presso la Provincia autonoma di Trento sarà verificata d’ufficio.

2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L'insegnante interessato a partecipare alla selezione deve presentare domanda all'Ufficio Infanzia del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado – Via Gilli, 3 38121 Trento, **entro le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2017.**

La domanda – redatta su carta semplice e secondo il facsimile allegato al presente avviso reperibile anche sul sito Internet www.vivoscuola.it - potrà essere trasmessa esclusivamente:

Mezzo di consegna	A chi
posta elettronica assegnata dall'Amministrazione (es: nome.cognome@provincia.tn.it , oppure nome.cognome@scuole.tn.it)	ufficio.infanzia@pec.provincia.tn.it (specificando nell'oggetto della mail: "nome cognome, partecipazione selezione mansioni superiori coordinatore pedagogico")
posta elettronica privata	
PEC (posta elettronica certificata) propria o di terzi	Va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

Farà fede esclusivamente la data e l'ora di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata.

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere solamente in formato PDF o JPEG e non dovranno essere zippati.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato a pena di esclusione.

Come meglio specificato nella nota informativa in allegato, si comunica che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti nella domanda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, al solo fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività amministrativa di effettuazione della selezione per titoli e colloquio in oggetto.

3. TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I titoli di cui si chiede la valutazione dovranno essere dichiarati nella domanda. Non verranno valutati titoli ai quali il richiedente abbia fatto riferimento, qualora le indicazioni fornite siano incomplete o imprecise, o per le quali non sia possibile procedere alla valutazione o al loro reperimento con assoluta certezza, in modo chiaro e univoco.

E' possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione provinciale, fornendo tutti gli elementi necessari per la sua individuazione.

Per quanto riguarda le pubblicazioni di cui al punto a.7., può essere presentata copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la conformità della copia all'originale utilizzando il facsimile allegato alla domanda.

La valutazione dei titoli - suddivisi in titoli di cultura, titoli di servizio e titoli vari - è effettuata secondo i seguenti criteri e modalità, **per un massimo di 60 punti**.

Non è consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

a) <u>TITOLI DI CULTURA (massimo punti 20,00)</u>		
a.1.	Idoneità conseguita in concorso pubblico per la copertura di posti a tempo indeterminato di coordinatore pedagogico delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento (se ne valuta una sola).	punti 10,00
a.2.	Diploma di laurea tra quelli richiesti per l'accesso alla selezione: <ul style="list-style-type: none"> - con voto da 101 a 105 su 110 - con voto da 106 a 110 su 110 - con voto 110 e lode Qualora il richiedente documenti il possesso di più di uno dei diplomi di laurea sopra specificati, sarà valutato il diploma con il punteggio più favorevole al richiedente.	punti 3,00 punti 3,50 punti 4,00
a.3.	Altri diplomi di laurea (se ne valuta uno solo): <ul style="list-style-type: none"> - diploma almeno quadriennale - diploma triennale 	punti 2,00 punti 1,50
a.4.	Attestato relativo a titolo finale rilasciato da scuole o da corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari a carattere socio-educativo.	punti 1,50
a.5.	Attestati relativi a specializzazioni conseguite al termine di corsi teorico-pratici, purché debitamente autorizzati, per handicappati psicofisici, per handicappati della vista e dell'udito, previsti rispettivamente dall'articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.	punti 2,00
a.6.	Idoneità conseguita in concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di posti a tempo indeterminato di coordinatore pedagogico, con esclusione dell'idoneità di cui al precedente punto a.1., indetti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni o da altri Enti Pubblici (si valuta massimo una idoneità).	punti 7,00
a.7.	Pubblicazioni a contenuto psico-pedagogico, a carattere non collettivo o	

<p>nell'ambito delle quali sia chiaramente scindibile l'apporto individuale del singolo autore, escluse le pubblicazioni su riviste edite dalla Provincia autonoma di Trento. L'apporto dovrà risultare dalla pubblicazione stessa (non sono ammesse apposite autocertificazioni o certificazioni da parte degli autori o dell'editore). Le pubblicazioni dovranno presentare tutti i requisiti dell'edizione a stampa (quali ad esempio l'autorizzazione del Tribunale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni articolo o capitolo di testo - per ogni testo - fino ad un massimo di 	<p>punti 0,50</p> <p>punti 2,50</p> <p>punti 5,00</p>
--	---

b) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 35,00)

Vengono valutati gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alla data di scadenza di presentazione della domanda. Per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (con valutazione dei mesi per frazioni superiori a quindici giorni).

b.1.	in qualità di coordinatore pedagogico o di sostituto coordinatore pedagogico (con formale incarico) presso circoli di coordinamento di scuole dell'infanzia provinciali della provincia di Trento.	punti 5,00
b.2.	in qualità di coordinatore pedagogico presso le scuole dell'infanzia equiparate della provincia di Trento.	punti 4,00
b.3.	in qualità di coordinatore pedagogico in servizi per la prima infanzia della provincia di Trento comunali o a gestione esterna affidata a cooperative sociali.	punti 4,00
b.4.	in qualità di insegnante presso scuole dell'infanzia provinciali.	punti 1,00
b.5.	in qualità di insegnante presso scuole dell'infanzia equiparate.	punti 0,75
b.6.	in qualità di insegnante presso scuole primarie.	punti 0,75

c) TITOLI VARI (massimo punti 5,00)

Saranno presi in considerazione tutti i titoli di studio, professionali o di carriera, non ascrivibili a nessuna delle categorie precedenti, certificati e documentati, che risultino utili e idonei in relazione all'affidamento temporaneo di mansioni superiori.

<p>Rientrano in questa categoria anche gli attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in ambito socio-educativo-pedagogico. I corsi di formazione e aggiornamento saranno valutati con il seguente punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi di durata complessiva superiore a 20 ore, conclusisi con un 	<p>punti 1,00</p>
--	-------------------

	esame e un giudizio sul profitto, per ogni corso - corsi senza esame finale, effettuati al di fuori dell'attività di servizio, di durata complessiva superiore a 20 ore, per ogni corso	punti 0,25
--	---	------------

4. DOCUMENTAZIONE FORMALMENTE IRREGOLARE

Se la domanda d'inclusione nella graduatoria, ovvero qualche documento ad essa allegato, risultasse formalmente irregolare, il Servizio infanzia e istruzione del primo grado contatterà l'interessato affinché provveda alla regolarizzazione entro il termine indicato dall'Amministrazione.

5. ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

L'esclusione della domanda per irregolarità non sanabile comporta l'esclusione del richiedente dalla selezione. La domanda può essere esclusa per i seguenti motivi:

- a) presentazione della domanda oltre i termini prescritti;
- b) mancata sottoscrizione;
- c) mancanza di uno o più dei requisiti indicati al precedente punto 1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

All'esclusione dei candidati privi dei requisiti per l'ammissione provvede il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado con proprio atto. L'esclusione è comunicata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. MATERIE, VALUTAZIONE E TERMINI DI CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO

I candidati regolarmente iscritti alla selezione saranno convocati al colloquio con un preavviso di almeno 20 giorni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le materie oggetto del colloquio sono le seguenti:

Il quadro normativo del settore scuola infanzia in provincia di Trento:

- l'organizzazione e il funzionamento della scuola dell'infanzia secondo la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento";
- i principali istituti giuridico-economici dei vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro relativi al personale docente e al personale non docente della scuola dell'infanzia provinciale;
- modalità di assunzione a tempo determinato del personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale.

Funzioni e compiti del Coordinatore pedagogico nella scuola dell'infanzia:

- i principali campi di intervento rispetto all'organizzazione scolastica nelle relazioni interne ed esterne alla scuola;
- i rapporti nel Sistema organizzativo provinciale: Strutture di collegamento e loro competenze.

L'azione del coordinatore pedagogico rispetto alle dimensioni educativa e organizzativa della scuola dell'infanzia (con rif. agli Orientamenti dell'attività educativa - D.P.G.P. n. 5/19/Leg. di data 15 marzo 1995):

- la progettualità come strumento di governo dell'azione educativo - didattica: significati, livelli di articolazione, condizioni fondamentali e risvolti pratici rispetto al funzionamento dei gruppi di lavoro;
- l'handicap, il disagio, i bisogni educativi speciali: inquadramento delle specifiche problematiche, quadro normativo di riferimento a livello provinciale, procedure di raccordo e presa in carico, elementi fondamentali del progetto educativo individualizzato (P.E.I.);
- la continuità educativa come pratica di lavoro: riferimenti normativi e prassi di collegamento tra ordini scolastici;
- la multiculturalità e l'intercultura: significato e strategie che contraddistinguono i due processi. Elementi di attenzione operativa nella scuola dell'infanzia.

Il colloquio si conclude con il giudizio di IDONEO/NON IDONEO. Agli insegnanti giudicati idonei sono assegnati, in esito al colloquio sostenuto, fino a 40 punti. A conclusione di ogni seduta giornaliera, è affisso all'Albo della Struttura ove ha luogo il colloquio il punteggio assegnato a ciascun candidato.

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Si procede alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati dichiarati idonei al colloquio.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi della Commissione esaminatrice sono regolati dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22 – 102/Leg.

Preliminarmente ai colloqui, la Commissione si riunisce per stabilire i criteri per lo svolgimento dei colloqui, nonché per la valutazione in termini di idoneità/non idoneità e punteggio, nonché per la definizione dei criteri per la valutazione dei titoli. La Commissione provvede quindi all'effettuazione dei colloqui, alla valutazione dei candidati durante i colloqui e alla conseguente dichiarazione di idoneità o non idoneità dei candidati. A seguire, alla valutazione dei titoli per i candidati giudicati idonei al colloquio. La Commissione svolge i propri lavori dandone atto in un processo verbale, redatto dal segretario e firmato da tutti i membri della Commissione.

In base alla somma del punteggio assegnato per il colloquio e a quello assegnato ai titoli di ciascun candidato, la Commissione provvede a redigere la graduatoria di merito della selezione. Il

punteggio è espresso in centesimi. Nel caso si rilevi parità di merito nel punteggio tra due o più candidati, la Commissione ordina i candidati assegnando preferenza secondo i titoli indicati nella tabella A allegata al presente avviso.

9. GRADUATORIA

La graduatoria finale è trasmessa, congiuntamente al processo verbale, al dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado che, valutata la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione come risultante dal processo verbale, provvede con proprio atto alla approvazione della graduatoria finale della selezione.

La graduatoria così approvata è affissa all'Albo del Servizio infanzia e istruzione del primo grado. Dalla data di pubblicazione all'Albo decorrono i termini per eventuali impugnative.

La graduatoria ha validità di un anno dalla data della sua approvazione e può essere prorogata una sola volta per un periodo non superiore a un altro anno con atto del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

10. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI

Al personale insegnante utilmente collocato in graduatoria sono affidate temporaneamente le mansioni superiori di coordinatore pedagogico, con contestuale esonero dalle funzioni di insegnante, per la copertura di sedi vacanti o temporaneamente scoperte di circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia provinciali.

Lo svolgimento delle mansioni superiori ed il relativo trattamento economico sono disciplinati dall'art. 45 della legge provinciale 3 marzo 1997, n. 7 e dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro di categoria.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Servizio Infanzia e istruzione del primo grado -

NOTA INFORMATIVA
IN CONFORMITA' ALL'ART 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si rende noto che il trattamento in oggetto riguarda la gestione dei dati concernenti la procedura di selezione per l'affidamento di mansioni superiori per la copertura di sedi di circoli di coordinamento vacanti, ai fini della formazione della relativa graduatoria ed eventualmente ai fini dell'affidamento temporaneo di mansioni superiori e della relativa gestione del nuovo rapporto di lavoro.

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche informatici presso la sede del Servizio infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio Infanzia della Provincia Autonoma di Trento o presso altre sedi dell'Amministrazione provinciale, da personale individuato in base alla normativa vigente, con l'impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; pertanto, il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altri uffici dell'Amministrazione provinciale per la finalità di gestione della posizione giuridico-economica dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

La graduatoria sarà diffusa, anche con affissione all'albo del Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Provincia Autonoma di Trento titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

(articolo 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni art. 25 del D.P.P. n. 22 -102/Leg. Del 12 ottobre 2007 e s.m., art. 49, c. 5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7)

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Ai sensi della Legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, viene certificata dalla competente Prefettura (per le provincie di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo) ai sensi della Legge 302/1990

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico;
- b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche; sarà considerato come servizio nelle amministrazioni pubbliche anche il servizio di durata inferiore ad un anno nell'amministrazione provinciale;
- c) dalla minore età.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui alla lettera s), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.